

# MASTER BREVE 15<sup>a</sup>

## LE PRINCIPALI NOVITA' DEL PERIODO ESTIVO


**Sergio Pellegrino**

*Direttore Scientifico ed Organizzativo Master Breve Euroconference*

# MASTER BREVE 15<sup>a</sup>


## IL NUOVO SPESOMETRO

## LA FUNZIONE POLIVALENTE (5 categorie)





## IN DATA 10 OTTOBRE 2013 ....


### Comunicazione operazioni Iva

 Scheda informativa

 **Modello**

 Compilazione e invio dal 2012

 Ricevute

 Normativa e prassi

### **PREVISIONE DI UN PERIODO TRANSITORIO PER SAN MARINO E BLACK LIST (vecchi modelli sino 31.12)**

#### Modello e Istruzioni

Il modello definitivo, con le relative specifiche tecniche e le istruzioni, come previsto dal Provvedimento del 2 agosto, è stato aggiornato recependo le osservazioni delle associazioni di categoria e degli operatori economici. Per le operazioni black list e gli acquisti da San Marino, effettuati fino al 31 dicembre 2013, accogliendo le richieste degli operatori economici, è consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione.



[Modello di comunicazione polivalente - pdf](#)



[Istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione polivalente - pdf](#)

#### Link correlati

.. Specifiche tecniche  
(operazioni dal  
2012)



Tutti i modelli

**MODELLO AGGIORNATO E  
ISTRUZIONI PER COMPILAZIONE**

## MA QUANDO SCADE ?

### Comunicazioni relative all'anno 2012

- 12 novembre 2013 (liquidazione iva mensile)
- 21 novembre 2013 (altri soggetti)

*APPARE SCONTATA  
UNA PROROGA*




### Comunicazioni all'anno 2013 (A REGIME)

- 10 aprile 2014 (liquidazione iva mensile)
- 20 aprile 2014 (altri soggetti)

**LA PERIODICITA' VA VALUTATA IN RELAZIONE ALL'ANNO DI PRESENTAZIONE**

## LE OPERAZIONI INTERESSATE

**Cessioni di beni e prestazioni di servizi**  
*rese e ricevute* da altri soggetti passivi,  
**rilevanti ai fini IVA**



Verifica dei presupposti

- presupposto soggettivo
- presupposto oggettivo
- presupposto territoriale (irrilevante fatturazione)

### Sono rilevanti:

- ✓ operazioni imponibili
- ✓ operazioni non imponibili - artt. 8 [escluse lett. a) e b)] 8-bis, 38-quater, 71 e 72 e 9)
- ✓ triangolari comunitarie, art. 58 del D.L. n. 331/93
- ✓ operazioni esenti, art. 10 (tranne le specifiche di cui alla slide precedente)

## MODALITA' COMUNICAZIONE DATI

MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE						
	Anno di riferimento			Mese o trimestre di riferimento		
TIPO DI COMUNICAZIONE	Ordinaria	Sostitutiva	Annullamento	Protocollo comunicazione da sostituire / annullare		Protocollo del documento da sostituire / annullare
FORMATO COMUNICAZIONE	Dati Aggregati			Dati Analitici		
QUADRI COMPILATI	Quadri per prospetti esposti in forma aggregata					
	Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata		Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata		Operaz. con paesi Black-List Operaz. con soggetti non residenti Acquisti servizi da non residenti	
	Quadri per prospetti esposti in forma analitica					
	Fatture emesse Documenti riepilogativi		Fatture ricevute Documenti riepilogativi		Note di variazioni emesse	
	Note di variazioni ricevute		Operazioni senza fattura		Operazioni con soggetti non residenti	
	Altri quadri					
	Operazioni legate al turismo - Art. 3 comma 2 bis DL 16/2012			Acquisti di servizi da non residenti - Acquisti da operatori di San Marino		

AGGREGAZIONE  
NON SEMPRE  
POSSIBILE



# SEMPLIFICAZIONE TRANSITORIA

Per motivi di semplificazione, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, i soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del D.P.R. n. 633/1972, possono comunicare **SOLO** le operazioni attive per le quali viene emessa fattura, **relativamente agli anni 2012 e 2013**, di importo unitario pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.

### ATTENZIONE:

1. non tutti i clienti sono menzionati dall'articolo 22
2. dal 2014, inoltre, si torna a regime



## IL DOCUMENTO RIEPILOGATIVO

### QUADRO FA OPERAZIONI DOCUMENTATE DA FATTURA ESPOSTE IN FORMA AGGREGATA

Partita IVA cliente 1	Codice fiscale cliente 2			
Doc. 3 rieiepilogativo	Numero Operazioni Attive aggregate 4	Numero Operazioni Passive aggregate 5	Noleggio Leasing 6	
<b>Operazioni attive</b>				
Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 7	Totale imposta 8		Operazioni con IVA non esposta 9	
FA001 Totale note di variazione a debito per la controparte 10			Totale imposta sulle note di variazione a debito 11	
<b>Operazioni passive</b>				
Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 12	Totale imposta 13		Operazioni con IVA non esposta 14	
Totale note di variazione a credito per la controparte 15			Totale imposta sulle note di variazione a credito 16	

## LE ESCLUSIONI

Soggettive



### **Contribuenti Minimi**

A condizione che non superino,  
nell'anno, il tetto dei ricavi di oltre il  
50%

**Enti pubblici per la sfera istituzionale**

**In separate sezioni del modello**

Oggettive



Importazioni / esportazioni

Operazioni intracomunitarie

Operazioni già comunicate all'Anagrafe  
Tributaria

Operazioni rese a privati e regolate  
tramite carte (se > 3.600)

Black list e San Marino

## LE ESCLUSIONI OGGETTIVE: precisazioni

Nel perimetro delle operazioni escluse sono ricomprese:

1. le **operazioni finanziarie esenti da IVA** ai sensi dell'art. 10, in quanto già comunicate all'Archivio dei rapporti. Ove sia stata esercitata l'opzione ex art. 36- bis con dispensa dagli obblighi di fatturazione per le operazioni esenti, vanno comunicate solo le operazioni diverse da quelle finanziarie.
2. le operazioni relative a **rapporti tra operatori finanziari con finalità di mero regolamento contabile**, trattandosi di operazioni non rilevanti per il monitoraggio delle situazioni a rischio di evasione;
3. i rapporti e le operazioni di tipo finanziario **effettuate tra compagnie di assicurazione** nonché le operazioni riguardanti **coassicurazione** e **riassicurazione** che nei fatti non comportano alcuna variazione delle condizioni contrattuali nei confronti del cliente.

## I CASI PARTICOLARI: le operazioni

<b>Corrispettivi SNAI</b>	<p>Sono considerati rilevanti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art.110, comma 7, TULPS;</li><li>— fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi;</li><li>— corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati.</li></ul>
<b>Distinte ASL per farmacie</b>	Sono considerati rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione i corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell'incasso delle distinte riepilogative ASL.
<b>Cessioni gratuite con autofattura</b>	Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell'attività propria dell'impresa cedente, sono da comunicare con l'indicazione della partita IVA del cedente.
<b>Fatture ricevute da contribuenti minimi</b>	L'operazione effettuata da un contribuente in regime fiscale di vantaggio, pur non recando addebito di imposta, è da considerare comunque rilevante e quindi soggetta a registrazione ai fini IVA, ed è pertanto da comprendere nella comunicazione.

## I CASI PARTICOLARI: le operazioni

<b>Leasing</b>	Esonero per i prestatori. Obbligo per i conduttori
<b>Regime del margine</b>	Le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati, non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se il totale documento risulta di importo non inferiore ad euro 3.600.
<b>Operazioni con spedizionieri doganali</b>	Obbligo di comunicazione al netto al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali). Viceversa, sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, in quanto tali operazioni sono già acquisite tramite i modelli INTRA.
<b>Schede carburante</b>	Sono esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito, in quanto i dati saranno acquisiti attraverso la comunicazione degli operatori finanziari. Per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburante il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.
<b>Vendite per corrispondenza</b>	Per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura occorre comunicare la vendita indipendentemente dall'importo. Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura invece, la comunicazione sarà effettuata con riguardo alla soglia dei tremilaseicento euro al lordo dell'Iva.

## I CASI PARTICOLARI: contabilità




<b>Contabilità separata e doppie registrazioni</b>	Nel caso di contribuente che esercita due attività in contabilità separata ai sensi dell'art. 36 DPR 633/72, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività, può essere comunicata, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni, compilando un dettaglio unico, al netto di eventuali voci fuori campo IVA.
<b>Passaggi interni tra attività separate</b>	Non occorre indicare nella comunicazione le operazioni aventi per oggetto i passaggi interni di beni tra attività separate ai sensi dell'art. 36 del DPR n. 633/72.
<b>Fatture cointestate</b>	Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari.

# MASTER BREVE 15<sup>a</sup>

## CREDITI DA DICHIARAZIONE OMESSA






## IL CASO

- 1.**  Una società nel corso del 2010 matura credito IVA di 10.000 euro, ma non presenta dichiarazione IVA.
- 2.**  La società presenta regolarmente dichiarazione per anno successivo, riportando un credito IVA 2010 di 10.000 euro, nel frattempo utilizzato in compensazione
- 3.**  L'ufficio, in fase di liquidazione della dichiarazione IVA relativa al 2011, riscontra irregolarità in quanto non risulta il credito IVA 2010 ed emette avviso bonario, richiedendo l'importo a credito, gli interessi e la sanzione del 30%




## R.M. n. 74/2007

*“...l’eccedenza del credito IVA maturata in un anno in cui la dichiarazione annuale risulta omessa potrà essere computata in detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ....Il contribuente avrà, comunque, sempre la possibilità di richiedere la restituzione del credito IVA attraverso la procedura di rimborso di cui all’art. 21 del D.Lgs. 546/92, entro i termini ivi previsti”*

## C.M. n. 34/2012

- 1.**  **Non si può riportare il credito IVA** se è stata omessa la dichiarazione relativa all'anno in cui è sorto
- 2.**  E' emesso **avviso bonario** per recupero credito: "restituzione" importo credito e successiva richiesta di rimborso entro 24 mesi
- 3.**  Solo con la **mediazione** o la **conciliazione giudiziale** è possibile la **compensazione** (ma sono dovuti sanzioni e interessi)




## C.M. n. 21/2013

1.  **Ammessa compensazione** con credito indebitamente riportato
2.  Dopo la compensazione, l'ufficio emette un **secondo avviso bonario**, comprensivo di interessi e sanzioni
3.  La **sanzione** è **determinata** sulla parte di credito effettivamente utilizzata e riduzione a 1/3 con pagamento entro 30 giorni

# MASTER BREVE 15<sup>a</sup>

## CORREZIONE ERRORI VERSAMENTI


## C.M. n. 27/2013

1.  La **maggiorazione** dello **0,40%** non è presupposto per versamento “lungo” imposte
2.  La **sanzione** si calcola solo su **differenza** tra quanto dovuto e quanto versato correttamente
3.  E' ammesso il **ravvedimento operoso** per versamenti carenti: il modello F24 deve contenere il **codice tributo le sanzioni**

*continua...*


## C.M. n. 27/2013

4.




Validità del **ravvedimento frazionato**

5.




Invito agli uffici all'**abbandono del contenzioso** (ma per le sanzioni irrogate con provvedimento definitivo non è ammessa ripetizione)

6.



Estensione dei medesimi principi ad **acquiescenza** ed **accertamento con adesione**

7.




Per l'**accertamento con adesione** confermati principi di cui alla C.M. n. 65/2001 in merito agli errori di lieve entità



# MASTER BREVE 15<sup>a</sup>

## DEDUCIBILITÀ PERDITE SU CREDITI

## ELEMENTI CERTI E PRECISI E SVALUTAZIONI



## ATTI REALIZZATIVI

### Cessione pro soluto

- Dottrina e parte minoritaria giurisprudenza: minusvalenze
- Giurisprudenza maggioritaria: perdite su crediti, art. 101 con obbligo di dimostrazione di inesigibilità del credito

- 1) La C.M. n. 26 ritiene che se il credito é ceduto a banche o intermediari finanziari la minusvalenza contabile é deducibile (e altri cessionari?)
- 2) Cessione crediti modesto importo > vedi svalutazione

### Transazione

- 1) se riguarda il merito si generano minori ricavi o sopravvenienze passive
- 2) se riguarda le difficoltà finanziarie del debitore occorrono elementi certi e precisi

## ATTI REALIZZATIVI

**Remissione  
del debito**

Inconsistenza patrimoniale debitore

Antieconomicità dell'azione di recupero

**Ma quale è la differenza fiscale con la svalutazione ?**

## CREDITI DI MODESTO IMPORTO

### Novità art. 101, comma 5 del Tuir

Deducibilità perdite per crediti di modesto importo < € 2.500 (5.000 per soggetti con ricavi non inferiore a 100 ml euro) e scaduti da almeno un semestre

#### Calcolo della soglia

- a) Comprende Iva
- b) Non rilevano svalutazioni (mentre discorso diverso dovrebbe essere fatto per abbuoni)
- c) Pagamento parziale > Circ. Ass. n. 15/2013: il semestre decorre dal sorgere del credito e l'entità dipende dal residuo che deve essere pagato
- d) Per diverse posizioni creditorie verso unico debitore, si assume il credito che deriva dalla singola obbligazione
- e) Per rapporti contrattuali unitari (somministrazione, *ma anche locazione*) si assume il valore totale dei crediti. Per valutare se entrano nella soglia, però, occorre tenere in considerazione il semestre

## VERIFICA DELLA SOGLIA

Due esempi su rapporti continuativi

1.

- Due crediti scaduti da almeno sei mesi per € 1000 ciascuno, oltre ad un terzo credito non scaduto da sei mesi per ulteriori € 1000.
- Il saldo finale verso il debitore é pari a € 3.000 (importo sopra soglia).
- Si può dedurre il valore di € 2000 (somma dei crediti scaduti da almeno sei mesi) poiché l'importo del credito non scaduto da almeno sei mesi non partecipa al controllo della soglia.

2.

- Due crediti sorti nel 2012 e scaduti da almeno sei mesi per € 1000 ciascuno, oltre ad un terzo credito non scaduto da sei mesi per ulteriori € 1000.
- Nel 2012 non viene operata alcuna deduzione poiché manca il passaggio a conto economico.
- Nel 2013 viene operato il passaggio a conto economico delle perdite relative ai crediti scaduti nel 2012 oltre ad eseguire la svalutazione dell'ultimo credito, per il quale il requisito temporale si manifesta nel 2013.
- Nel 2013 avremo perdite per € 3.000 nei confronti del medesimo debitore, tutte deducibili, perché il presupposto temporale dei primi due crediti si è manifestato nel 2012 e quindi tali importi non partecipano al computo della soglia nel 2013.

## CRITERIO DI DERIVAZIONE

### Disciplina generale art. 109 del Tuir

Deduzione fiscale ammessa, previa imputazione del costo nel conto economico  
(eccezione contabilità semplificata)

**Coordinamento tra maturazione dei requisiti ed  
imputazione a conto economico**

- a) Conto economico anno x, semestre anno x +1 ➡ variazione diminuzione X + 1
- b) Conto economico anno x, semestre anno X ➡ ok
- c) Semestre anno x, conto economico anno x +1 ➡ deduzione X +1
- d) Semestre anno antecedente 2012, C.E. 2012 ➡ deduzione 2012
- e) Semestre ante 2012, C.E. ante 2012 ➡ dubbio



## COMPETENZA PERDITE DA PROCEDURE

**Sentenza Cassazione , 1.6.2012, n. 8822**

*“ ... non è possibile ripartire la deduzione della perdita in più esercizi decorrenti dalla data di ammissione del debitore alla procedura concorsuale..”*

Ma ciò non significa che la perdita possa essere dedotta solo nell'esercizio in cui é “dichiarata” la procedura . Si ha una presunzione semplice che evita di dimostrare la sussistenza di elementi certi e precisi, ma il contribuente può dimostrare che la certezza della perdita si é avuta in altro e successivo esercizio rispetto alla apertura della procedura

### **Documenti utili secondo la C.M. n. 26/2013 per deduzione**

- a) inventario redatto dal curatore fallimentare
- b) piano del concordato preventivo
- c) situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa
- d) relazione del commissario giudiziale nell'amministrazione straordinaria


# MASTER BREVE 15<sup>a</sup>

## LA CORREZIONE DEGLI ERRORI SULLA COMPETENZA

# LA CORREZIONE SPONTANEA DEGLI ERRORI

C.M. 23.9.2013, n. 31

OIC 29: gli errori in materia di competenza comportano l'insorgenza di componenti positivi e negativi da inserire nell'area straordinaria




Rispetto del principio di divieto di doppia imposizione: il componente negativo va riconosciuto, previa imputazione a conto economico: ma in quale periodo e con quali modalità?

# LA CORREZIONE SPONTANEA DEGLI ERRORI


Il componente reddituale indicato nella area straordinaria nel periodo d'imposta in cui ci si accorge dell'errore

Va recuperato a tassazione o stornato dall'imponibile a seconda dei casi



Variazione in aumento o in diminuzione

# LA CORREZIONE SPONTANEA DEGLI ERRORI



# LA CORREZIONE SPONTANEA DEGLI ERRORI

	ANNO D'IMPOSTA	
	2011	2012
Reddito/perdita	300	150
Perdite scomputabili	-	-
Reddito imponibile/perdita	300	150
Anno di rilevazione della correzione dell'errore contabile		x
Periodo di imposta di corretta competenza del componente	$\Delta$ (50)	
Reddito imponibile/perdita rideterminato	250	
Periodo di imposta di recupero del componente	X	
Modalità di recupero	Dichiarazione integrativa a favore (UNICO 2012)	

L'eccedenza di imposta versata nel 2011 potrà essere utilizzata nella dichiarazione UNICO 2013 riferibile al periodo di imposta 2012 che poteva essere presentata entro il 30.9.2013.

# LA CORREZIONE SPONTANEA DEGLI ERRORI

	ANNO D'IMPOSTA			
	2009	2010	2011	2012
Reddito/perdita	180	230	200	150
Perdite scomputabili	-	-	-	-
Reddito imponibile/perdita	180	230	200	150
Anno di rilevazione della correzione dell'errore contabile				x
Periodo di imposta di corretta competenza del componente	△ (50)			
Risultato di periodo rideterminato	130			
Periodo di imposta di recupero eccedenza di imposta versata			X	
Modalità di recupero			Dichiarazione integrativa di sintesi dei differenziali (UNICO 2012)	

L'eccedenza di imposta versata nel 2009 – così come risultante dalla riliquidazione di tutte le dichiarazioni intermedie – dovrà essere indicata nella dichiarazione integrativa a favore UNICO 2012 che poteva essere presentata entro il 30.9.2013.



## LA CORREZIONE SPONTANEA DEGLI ERRORI

La correzione della dichiarazione originaria e di quella oggetto del ravvedimento mette a conoscenza l'Agenzia della correzione, al fine di eseguire gli opportuni controlli

## COMPONENTI POSITIVI

### Correzione della omessa rilevazione di componenti positivi

	ANNO D'IMPOSTA	
	2011	2012
Reddito/perdita	300	150
Perdite scomputabili	-	-
Reddito imponibile/perdita	300	150
Anno di rilevazione della correzione dell'errore contabile		x
Periodo di imposta di corretta competenza del componente	△ (50)	
Reddito imponibile/perdita rideterminato	<b>350</b>	
Periodo di imposta di ripresa a tassazione	<b>X</b>	
Modalità di rappresentazione	Dichiarazione integrativa a sfavore (UNICO 2012)	


Qualora l'annualità in cui il componente positivo è stato omesso produca effetti anche con riferimento alle annualità successive, è necessario ricostruire tutte le annualità di imposta successive a quella per cui è stata presentata dichiarazione rettificativa ai sensi del comma 2 che siano interessate dall'errore.

## IL CASO

	ANNO D'IMPOSTA			
	2009	2010	2011	2012
Reddito/perdita	180	230	200	150
Perdite scomputabili	-	-	-	-
Reddito imponibile/perdita	180	230	200	150
Anno di rilevazione della correzione dell'errore contabile				x
Periodo di imposta di corretta competenza del componente	$\Delta$ (50)			
Risultato di periodo rideterminato	130			
Periodo di imposta di ripresa a tassazione	x			
Modalità di rappresentazione	Dichiarazione integrativa di sintesi dei differenziali (UNICO 2012)			

# LA SOLUZIONE PROPOSTA

Il contribuente dovrà imputare nel 2009 il componente positivo presentando apposita dichiarazione integrativa a sfavore e provvedendo al versamento della maggiore imposta dovuta per il 2009. Successivamente, potrà operare la sterilizzazione del componente rilevato in bilancio nel periodo di imposta 2012.




**Ma quali conseguenze in termini sanzionatori?**

# **MASTER BREVE 15<sup>a</sup>**

## **RESPONSABILITA' SOLIDALE SUGLI APPALTI**

## RESPONSABILITÀ SOLIDALE SUGLI APPALTI



# MASTER BREVE 15<sup>a</sup>

## LE NOVITÀ DELLA RISCOSSIONE

# FINALITÀ DELLA NORMA

**1.**

Preservare i piani di rateazione (nel 2012 si è recuperato il 2%)

**2.**

Tutelare maggiormente il bene “prima casa”

**3.**

Rendere possibili vendite dei beni con maggior introiti



## I PIANI DI RATEAZIONE (convivono 2 forme)

RATEAZIONE  
ORDINARIA



*Temporanea situazione di  
obiettiva difficoltà*

**72 rate + 72 rate**

SUPER  
RATEAZIONE



*Comprovata e grave  
situazione di difficoltà*

**120 rate + 120 rate**

## LA SUPER RATEAZIONE

1.

Parte con Decreto attuativo del MEF entro 30 giorni

2.

**La comprovata e grave situazione di difficoltà si ha se:**

1. è accertata la impossibilità di adempiere alla rateazione ordinaria
2. È verificabile la sostenibilità del rientro con tempistica maggiore

3.

**Richiede due ulteriori requisiti:**

1. deve essere legata alla congiuntura economica
2. la difficoltà deve derivare da ragioni estranee alla responsabilità del debitore

## LA DECADENZA DA RATEAZIONE

VECCHIA




Mancato pagamento di **due rate consecutive**

NUOVA



Mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, **di otto rate, anche non consecutive**



Equitalia sembra applicare anche alle rateazioni in corso ed anche se già decadute

# ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

L'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione:

1. se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
2. per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" e individuato con Decreto del MEF d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica;
3. se l'importo complessivo del credito per cui procede non supera 120.000 euro.

Rimane fermo il fatto che il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato con le regole della riscossione, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.

# ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

1.

### **IMMOBILE “ADIBITO AD USO ABITATIVO”**

Occorre riferirsi alla classificazione catastale del bene e non alla destinazione d'uso di fatto. Restano esclusi dal divieto tutti gli immobili con categoria non abitativa.

2.

### **PRESENZA DI PERTINENZE**

In presenza di pertinenze accatastate autonomamente, come box o cantina (C/6) non viene meno la condizione dell'unicità dell'unità immobiliare adibita a residenza, né la destinazione d'uso catastale abitativa.

3.

### **PROCEDURE IN CORSO**

Nell'attesa di chiarimenti, Equitalia ha sospeso le procedure relative a pignoramenti già eseguiti, per i quali non sia stata ancora effettuata la vendita all'incanto.

# MASTER BREVE 15<sup>a</sup>

## MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SRL



## NOVITA' PER LE SRL

Il D.L. n. 76/2013 (Decreto Lavoro) dal 23.8.2013 ha



- abolito le SRL “*a capitale ridotto*” di cui al D.L. n. 83/2012
- ridotto il capitale minimo delle S.r.l., ormai tra 1 e 9999,99 euro (aggiunto un comma all’art. 2463, C.c.)
- previsto che il versamento del 25% del capitale sociale avvenga in capo dell’organo amministrativo e non più in banca (nuovo art. 2464, C.c.)

### CAPITALE SOCIALE

Dubbi in merito gli obblighi di legge in caso di perdite oltre il terzo e riduzione al di sotto del precedente limite di euro 10.000.

## LE S.R.L. SEMPLIFICATE

Art. 2463-*bis*, C.c. (introdotto dal D.L. n. 1/2012)



### Caratteristiche


- soci persone fisiche (eliminato limite 35 anni di età)
- atto costitutivo per atto pubblico con modello standard di cui al D.M. n. 138/2012 (senza statuto sociale)
- capitale sociale tra 1 e 9999 euro, da versare interamente in fase di costituzione
- costi ridotti. Non dovuti:
  - ✓ oneri notarili
  - ✓ bolli e diritti di segreteria CCIAA



# MASTER BREVE 15<sup>a</sup>

## IVA IMMOBILIARE

## SISTEMAZIONE DEFINITIVA?



## PANORAMA DI SINTESI


### LOCAZIONE FABBRICATI ABITATIVI - dal 26 giugno 2012

Tipologia dei fabbricati	Locatore	Iva	Registro
Abitativi	Imprese costruttrici o di ripristino	Imponibilità <b>opzionale</b> con aliquota del 10 per cento	Fissa (67,00 euro)
		Esente	Proporzionale (2 per cento)
Abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22.4.2008	Qualsiasi locatore	Imponibilità <b>opzionale</b> con aliquota del 10 per cento	Fissa (67,00 euro)
		Esente	Proporzionale (2 per cento)

### LOCAZIONE FABBRICATI STRUMENTALI - dal 26 giugno 2012

Locatore	Iva	Registro
Qualsiasi locatore	Imponibilità <b>opzionale</b> con aliquota del 21 per cento	Proporzionale (1 per cento)
	Esente	Proporzionale (1 per cento)

## DOVE MANIFESTO L'OPZIONE



## I CONTRATTI IN CORSO (abitativi)

Contratti di locazione di fabbricati abitativi in corso di esecuzione al 26.6.2012		
Regime prescelto	Adempimenti	
Si mantiene l'esenzione	Nessun adempimento	
Si vuole optare per l'IVA (l'opzione vincola per tutta la durata residua del contratto)	Redazione di un atto integrativo dell'originario contratto	Ove si intenda effettuare la registrazione, si paga la tassa fissa di registro di 67 euro
		Ove non si intenda effettuare la registrazione, è necessario segnalare l'opzione in forma telematica



Prov. AE 29.7.2013

## COMPILAZIONE SEMPLICE

QUADRO A					
Estremi del contratto	Cod. ufficio	Anno	Serie	Numero	Sottonumero (se esistente)
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ID Telematico (da compilare in alternativa ai campi precedenti)					
<input type="text"/>					
FIRMA DEL MODELLO	<input type="checkbox"/> sottoscritto, in qualità di locatore, COMUNICA l'opzione per l'imponibilità IVA per il contratto di locazione sopra indicato a seguito del subentro, OVVERO in quanto trattasi di locazione di fabbricati abitativi effettuata da impresa costruttrice o di ripristino in essere al 26/6/2012, OVVERO di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali (come definiti dal D.M. 22 aprile 2008) in essere al 24/1/2012				
	Firma del locatore o del rappresentante legale, tutore, ecc.		Codice fiscale del rappresentante legale, tutore, ecc. (se esistente)		
<input type="text"/>		<input type="text"/>			

## SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ


Il possibile scenario di un'impresa edile "mista"					
1.	Locazione di fabbricati (attività con specifico codice ATECO)			Costruzione/cessione di fabbricati (attività con specifico codice ATECO)	
	Locazioni fabbricati abitativi esenti (senza specifico codice)	Locazioni di altri fabbricati (senza specifico codice)		Cessioni di fabbricati abitativi esenti (senza specifico codice)	Cessioni di altri fabbricati (senza specifico codice)
2.	esenzione	esenzione	imponibilità	esenzione	esenzione    imponibilità

permane promiscuità

## QUANDO SI USA


Il Provvedimento precisa le casistiche in cui deve essere utilizzato il modello per manifestare la scelta di applicare l'IVA, riassumibili come segue:

**1.**




Contratti di locazione di fabbricati abitativi effettuati da imprese costruttrici o di ripristino, in corso di esecuzione al 26.6.2012

**2.**



Contratti di locazione destinati ad alloggi sociali, in corso di esecuzione al 24.1.2012

**3.**



Subentro di un terzo in qualità di locatore in un contratto già in essere (in questo caso, la scelta sembra essere possibile per qualsiasi tipologia di contratto di locazione, e non solo per quelli attinenti fabbricati abitativi)


**POSSO PASSARE DALL'IMPONIBILITÀ ALL'ESENZIONE?**



# MASTER BREVE 15<sup>a</sup>

## MONITORAGGIO FISCALE

## MONITORAGGIO FISCALE



**Decorrenza già da UNICO 2013?**

